



Titolo

ILLECITO SPORTIVO – RATIO - REGOLARE E CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA GARA - FINALITÀ CONCRETAMENTE PERSEGUITA - IRRILEVANZA

Descrizione

La previsione dell'art. 30, comma 1, C.G.S., è finalizzata a tutelare il valore, centrale per l'attività sportiva, del regolare svolgimento delle gare; è sufficiente al riguardo rilevare che l'illecito sportivo si verifica con il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, risultando irrilevante la finalità concretamente perseguita da colui che contravviene ai principi basilari di correttezza che informano l'ordinamento sportivo.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 94/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 30, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0094 CFA del 2 maggio 2023 (Procuratore Federale Interregionale/Pol. Carignano A.S.D. e altri)